(N. 34)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore RUSSO Salvatore

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 1° SETTEMBRE 1953

Interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 7, della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativo all'aumento dell'indennità di studio per il personale insegnante.

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattamento del personale insegnante collocato nel ruolo speciale transitorio ha dato luogo a discussioni e dubbi.

Occorre tenere presente l'articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, istitivo del ruolo speciale transitorio: « Per il personale insegnante collocato nei ruoli speciali transitori si osservano, in quanto applicabili, le norme dello stato giuridico del personale insegnante dei corrispondenti ruoli ordinari, nonchè quelli sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli insegnanti stessi ».

« Il trattamento economico del personale collocato nei ruoli speciali transitori è disciplinato dalle disposizioni del regio decreto-legge 1° giugno 1946, n. 539, e successive modificazioni e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595 ».

In seguito a tale decreto sembrava pacifico che gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori fruissero di tutto il trattamento economico, goduto dal personale di ruolo dei corrispondenti gradi, a cui erano stati equiparati.

Con la legge 11 aprile 1950, n. 130, l'indennità di studio venne aumentata e portata alla stessa misura dell'indennità di funzione, prevista per i dipendenti dello Stato.

Nell'articolo 10, comma settimo, di tale legge, è detto: « A decorrere dal 1° luglio 1950 la indennità di funzione per il personale dei gradi IX, X e XI è aumentata di lire duemila mensili per il gruppo *A* e di lire mille mensili per il gruppo *B*. Con la medesima decorrenza l'aumento di lire mille mensili è attribuito altresì agli insegnanti elementari di grado XII. Nei riguardi del personale insegnante compreso nei gruppi e gradi sopraindicati, gli aumenti di lire duemila e mille mensili sono da considerare riferiti alla indennità di studio ».

Ora poichè in tale legge si parla di aumenti della indennità di studio per i gradi IX, X, XI dei gruppi *A* e *B* e gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori non hanno grado ge-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

rarchico ma sono semplicemente « equiparati » al personale di ruolo, è sorto il dubbio circa l'attribuzione ad essi del predetto aumento. Il Ministero della pubblica istruzione (Servizio dei ruoli speciali transitori) in presenza di tale dubbio, nella circolare n. 66266 del 15 novembre 1952, lettera *B*, n. 2, ha stabilito, in via cautelativa, per gli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori la corresponsione dell'indennità di studio nella misura prevista per gli insegnanti non di ruolo e nello stesso tempo ha investito della questione la Presidenza del Consiglio, che sino a questo momento non ha risposto.

Allo scopo di togliere ogni dubbio e di andare incontro alle legittime aspirazioni di una vasta categoria di insegnanti, si rende necessaria una norma legislativa di interpretazione della legge 11 aprile 1950, n. 130.

A ciò provvede l'articolo unico della presente proposta di legge.

Nessun dubbio vi può essere circa il fatto che agli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori spetti l'indennità di studio prevista per gli insegnanti di ruolo ai quali sono equiparati. Infatti il trattamento economico dell'insegnante dei ruoli speciali transitori è determinato in base allo stipendio iniziale previsto per l'insegnante di ruolo e agli aumenti periodici previsti per il grado stesso e per il grado immediatamente superiore. È certo che l'indennità di studio fa parte del trattamento economico, giacchè essa varia per gli insegnanti di ruolo secondo il grado, mentre per gli insegnanti non di ruolo, che hanno sempre lo stesso stipendio, resta immutata.

Perciò se la voce « stipendio » per gli insegnanti dei ruoli speciali transitori è equiparata alla voce « stipendio » degli insegnanti di ruolo dei gradi corrispondenti, così pure deve essere equiparata la voce « indennità di studio », dato che uguale è il trattamento economico.

Dato il carattere di interpretazione autentica della norma che si propone, non è necessario predisporre per la spesa, in quanto il Governo vi provvederà con i poteri conferitigli dall'articolo 13 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Articolo unico.

La disposizione dell'articolo 10 comma settimo della legge 11 aprile 1950, n. 130, relativa all'aumento dell'indennità di studio, va interpretata nel senso che tale aumento spetta anche agli insegnanti collocati nei ruoli speciali transitori, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.